

# ELASTICITÀ DELLA RETE E DIRITTO ALL'OBLIO

di **Giovanna De Minico**

**C**on le due sentenze gemelle - *Google LLC v. CNIL (C-507-17)* e *Others v. CNIL (C-136/17)* - la Corte di Giustizia ritorna sul tema del diritto all'oblio in rete, definendone oggetto e territorio.

Il giudice supremo si iscrive al "club" dei legislatori, pur privo della legittimazione politico-rappresentativa che assiste i regolatori dei Trattati: Parlamento, Commissione e Consiglio. In principio, la sua estraneità a questo circuito politico rimanda ad atti privi di dignità di legge, nei quali il Giudice non parla il linguaggio astratto e generale del legislatore. Le sue sentenze infatti creano il diritto del caso concreto e vincolano solo le parti di causa, come conviene a un giudicato, diretto ad applicare l'ordinamento giuridico, e non di per sé ad innovarlo.

A questi indubbi limiti, che mettono in tensione la certezza del diritto e l'uguaglianza dei cittadini europei dinanzi alla legge, si aggiunge un altro strettamente legato al contenuto del-

le sentenze in esame.

Siamo dinanzi a una Corte pentita di essere stata rivoluzionaria nel 2014, quando con la *Google-Spain* riconobbe un oblio prevalente sull'iniziativa economica e sul diritto a essere informati. In quell'occasione la Corte non delimitò l'ambito spaziale del diritto a essere dimenticati, bensì la sua consistenza materiale, risultandone una situazione soggettiva relativa. In altri termini l'oblio vinceva sul diritto antagonista, solo se la notizia da dimenticare fosse giudicata inessenziale e irrilevante socialmente.

Con queste due sentenze invece la Corte ricorre a un più cauto e rassicurante principio di "cortesia istituzionale" e assegna all'oblio una vigenza territoriale definita: l'Europa. Superati i confini dell'Unione, il diritto svanisce in uno spazio universale dove chi era stato dimenticato è nuovamente ricordato.

E qui un dubbio assale non il giurista, ma l'uomo comune: la Corte ha forse scambiato il *bon ton* istituzionale con la deferenza verso i poteri privati forti? Peraltro, Google

non ha bisogno dell'aiuto della Corte. E se una mano gli si vuol dare, questa lo deve invogliare a una drastica cura dimagrante per snellire abusi di dominanza economica e concentrazioni informative.

Qui la Corte parte dall'a-spatialità della rete per pervenire all'irragionevole conclusione che un diritto fondamentale veste panni ora nazionali, ora universali, come se la sua natura potesse cambiare a seconda del luogo di esercizio, proprio come accadrebbe in una favola, dove le fate appaiono e scompaiono all'occorrenza. Qui però sono i diritti a nascere nell'orto protettivo della vecchia Europa, e a dileguarsi nell'infinito digitale di Internet, in un anacronismo senza tempo mentre si celebra la caduta del Muro di Berlino.

Questa evidente contraddizione tra premesse e conclusioni, tra diritti spaziali e infinito di rete, tra steccati europei e crolli di muri, si completa con un ulteriore difetto: la Corte perde l'occasione di fare chiarezza sull'ordine degli interventi nel giudizio di coesistenza tra oblio e

contrapposti diritti fondamentali.

Parla prima Google, poi le Autorità nazionali di regolazione e infine il giudice?

Oppure è il cittadino a scegliere da chi andare?

Il detto e il non detto delle due sentenze e l'opacità del Regolamento europeo 2016/679 aprono uno spazio per la giustizia privata di Google, che media tra diritti fondamentali, pur privo della neutralità del giudice, perché parte del conflitto in atto. E neanche l'intervento, peraltro in seconda battuta, del potere pubblico servirà a sanare il difetto genetico di imparzialità del "giudice" Google.

E tra i tre vizi qui rilevati l'ultimo è il più grave perché attenta alla democrazia e alla legalità dell'antica Europa, che se vuole governare il progresso non deve lasciarsi guidare dalle regole dettate dai privati, ma difendere con fermezza il patrimonio costituzionale comune: uguaglianza e giustizia per le persone e tra i popoli.

*Docente di Diritto costituzionale  
Università Federico II di Napoli*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LE SENTENZE SUI MOTORI DI RICERCA DELLA CORTE UE E I LIMITI DELLA GIURISDIZIONE

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

